

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2271

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CIBOTTO, ROMANATO, SABATINI, CAPPUGI, PENAZZATO, ZANIBELLI,  
BIANCHI FORTUNATO, PATRINI, BIANCHI GERARDO, CALVI, COLLEONI,  
BUTTÈ, CANESTRARI, GITTI**

*Presentata il 24 giugno 1960*

Provvedimenti a favore delle Aziende produttrici di gas metano, di quelle che provvedono al trasporto di tale fonte di energia — e dei rispettivi lavoratori — le cui attività abbiano subito o subiranno una sospensione o una riduzione, nel quadro degli esperimenti diretti ad accertare le cause determinanti l'abbassamento del Delta Padano

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il noto e grave fenomeno dell'abbassamento dei terreni nella zona del Delta Padano, che si è manifestato da qualche anno in misura allarmante, non ha mancato di preoccupare vivamente le Amministrazioni statali interessate e, particolarmente, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero dell'industria e del commercio, il Ministero dell'agricoltura e foreste e — anche per la stretta connessione coi problemi di una efficiente difesa a mare dei territori del Polesine — il Ministero dei lavori pubblici.

Di fronte all'andamento irregolare ma tendenzialmente continuo dell'imponente fenomeno, venne concordemente ravvisata l'importanza di stabilire se esso fosse dovuto a incontrollabili cause naturali, così che lo Stato potrebbe agire soltanto per porre rimedio alle sue conseguenze, o fosse dovuto, invece, in tutto o in parte, all'opera dell'uomo, e, particolarmente alla estrazione del gas metano che si pratica in quella zona.

Pertanto, con decreto interministeriale 12 luglio 1957, n. 14024, veniva costituita la

« Commissione per la ricerca delle cause dell'abbassamento del Delta Padano », composta, oltre che degli esperti delle Amministrazioni interessate, anche di studiosi di riconosciuta competenza specifica, la quale, nel corso dei suoi lavori, ravvisò la necessità di attuare degli esperimenti di sospensione dell'estrazione del metano in zona opportunamente scelte. Il Comitato esecutivo della Commissione, costituito con decreto ministeriale 23 settembre 1959, n. 4106, ha indicato, per la effettuazione di un primo — e forse unico — esperimento una zona dell'estensione di ettari 10.000 del Delta Padano sulla quale operano n. 26 aziende produttrici di metano.

Mentre lo studio e l'attuazione dei provvedimenti intesi ad arrestare per la durata dell'esperimento — prevista in sei mesi — l'attività produttiva di tali aziende avrebbero richiesto tempo e presentato difficoltà non lievi, paralizzando frattanto l'attività del Comitato esecutivo, è stato possibile persuadere tutti i titolari delle Aziende interessate a sospendere volontariamente e simul-

taneamente la loro attività — come, infatti, è avvenuto in data 20 febbraio 1960, così che il Comitato ha potuto immediatamente dar corso al suo esperimento — fermo restando che il sacrificio da esse sopportato nell'interesse della collettività dovrà essere, per un evidente principio di giustizia distributiva, indennizzato, così come dovranno essere indennizzati i dipendenti dell'azienda medesima, il cui rapporto di lavoro, per i medesimi principi di giustizia, dovrà essere mantenuto in vita.

Le Aziende sopra indicate, la cui attività, come è noto, si limita alla fase di estrazione del gas naturale, non saranno tuttavia le sole a subire un danno in dipendenza della effettuazione del citato esperimento.

È evidente, infatti, che le conseguenze negative — sul piano economico — connesse alla disposta sospensione dell'attività da parte delle suddette aziende, si ripercuoteranno inevitabilmente anche su quelle che provvedono al trasporto del metano estratto nella zona interessata dall'esperimento in oggetto (impossibilità di utilizzare — totalmente o parzialmente — notevoli tratti di metanodotti; nelle ipotesi di riduzione di attività, conseguirà un aumento del costo unitario del trasporto del gas naturale in dipendenza della diminuzione della quantità trasportata; la sospensione o la riduzione della attività di trasporto determineranno la impossibilità di utilizzare — in tutto o in parte — il personale, che perderà ogni diritto alla percezione degli assegni, ecc.).

La necessità di provvedere anche all'indennizzo dei danni citati, non può essere posta in dubbio.

Al riconoscimento ed alla determinazione degli indennizzi suddetti è rivolta la presente proposta di legge, le cui disposizioni non mancheranno di facilitare il Comitato esecutivo nell'assolvimento del suo difficile compito.

L'articolo 1 contiene il riconoscimento del diritto ad indennizzo a favore sia delle aziende produttrici, per la sospensione o riduzione della attività estrattiva, sia di quelle che effettuano il trasporto del metano, in dipendenza della sospensione o riduzione della loro attività ed inoltre per la correlativa sospensione del salario e dei benefici previdenziali ed assistenziali.

La disposizione si riferisce, ovviamente, oltre che alle aziende della zona prescelta per l'esperimento già in corso, anche a quelle che, in sostituzione o in aggiunta alle aziende attualmente soggette all'esperimento, pure

dovessero in futuro sospendere o ridurre la loro attività per consentire la effettuazione di analoghi esperimenti diretti al medesimo fine. Gli stessi principi, evidentemente, sono applicabili alle aziende trasportatrici del gas naturale la cui attività venga comunque alterata dalla esecuzione dell'esperimento considerato.

Gli articoli 2 e 3 provvedono per la determinazione degli indennizzi (comprensivi di quanto dovuto ai lavoratori) a favore delle aziende; al riguardo si è ritenuto opportuno da un lato precisarne l'oggetto ed i criteri, stabilendo che essi debbano corrispondere in modo effettivo così alla perdita del reddito per la durata della sospensione o riduzione della attività estrattiva e di quella di trasporto, come agli oneri che, in ogni caso le aziende debbono continuare a sopportare per il loro carattere permanente o insopprimibile o che per la sospensione dell'attività stessa vengano ad emergere (ammortamento, assicurazioni, guardiani, lubrificazione e manutenzione, oneri finanziari, ecc.) e, d'altro lato, demandare il compito relativo al prefetto secondo le norme generali della legge sull'espropriazione per pubblica utilità.

L'articolo 4 provvede, invece, a stabilire i termini e le modalità per la corresponsione degli indennizzi ai produttori, ai trasportatori ed ai loro dipendenti la cui attività viene sospesa o interrotta. Per quanto riguarda i lavoratori, appare equo continuare a mantenere in vita il rapporto di lavoro sotto tutti gli aspetti (salari, previdenziali, assistenziali).

L'articolo 5 provvede a dare al Comitato esecutivo i poteri necessari per eseguire i controlli, le ricerche e gli esperimenti che riterrà opportuni per il conseguimento dei fini proposti e fa obbligo ai produttori di mettere a tal fine a disposizione gli impianti ed il personale per il quale verranno dal produttore disposti, in quanto possibile, opportuni turni nell'ambito dei normali rapporti di lavoro, così da tenere occupati i propri dipendenti, possibilmente, per uguali periodi di tempo.

Per sottolineare il principio che i singoli rapporti di lavoro vengono mantenuti in modo da poter riprendere automaticamente le prestazioni con la ripresa della attività delle aziende, è parso opportuno stabilire che a corrispondere regolarmente ai loro dipendenti l'indennizzo siano le aziende stesse, salvo il diritto di queste ultime al rimborso dei relativi importi verso la competente amministrazione dello Stato, sotto il controllo del-

l'Ufficio provinciale del lavoro e di una Commissione, per evitare che l'indennizzo sia corrisposto anche a coloro che approfittassero della sospensione del lavoro per procurarsi altra fonte di guadagno.

L'articolo 6 è rivolto ad evitare che, per effetto della sospensione della loro attività, le aziende produttrici abbiano a subire altri oneri oltre a quelli che la proposta di legge provvede ad indennizzare. Le attività che esse svolgono ha il suo titolo giuridico in concessioni di coltivazione o autorizzazioni temporanee rilasciate a norme dell'articolo 12 del regio-decreto 29 luglio 1927, n. 1443, o in permessi di ricerca la cui validità potrebbe venire a scadere durante la sospensione.

Lo stato di inattività alla scadenza del titolo o al momento del suo rinnovo potrebbe — e anzi dovrebbe, a norma dell'articolo 9, n. 2, e dell'articolo 40, n. 2, del citato regio decreto n. 1443 — determinare il diniego della rinnovazione: pertanto si è ritenuto che in simili casi la rinnovazione debba avvenire *ope legis*, fino ad un anno dal termine dell'esperimento condotto dal Comitato esecutivo, restando salvi alla nuova scadenza, i normali poteri della competente Autorità amministrativa.

L'articolo 7, infine, provvede all'onere dell'indennizzo che viene posto a carico del Ministero dell'industria e commercio per ragioni di più diretta competenza.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Ai produttori di metano che, a partire dal 20 febbraio 1960, hanno sospeso o sospendranno, hanno ridotto o ridurranno, la loro attività produttiva per consentire alla Commissione per la ricerca delle cause dell'abbassamento del Delta padano, costituita con decreto interministeriale 12 luglio 1957, n. 14024, e per essa al Comitato esecutivo costituito con decreto ministeriale 23 settembre 1959, n. 4106, la effettuazione di esperimenti ritenuti necessari per l'espletamento del suo compito, è dovuto un indennizzo.

È pure dovuto un indennizzo alle aziende che provvederanno o provvedono al trasporto, a mezzo condotte, del metano estratto dai produttori i quali, ai sensi del primo comma, hanno sospeso o sospendranno, hanno ridotto o ridurranno la loro attività.

È dei pari dovuto un indennizzo per la mancata corresponsione della retribuzione e dei benefici previdenziali ed assistenziali ai dipendenti, la cui attività lavorativa è stata o dovrà essere sospesa, delle ditte produttrici e trasportatrici di cui ai commi precedenti.

### ART. 2.

Gli indennizzi dovuti alle aziende di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 1 dovranno reintegrare il reddito che in dipendenza della sospensione o riduzione della pro-

duzione e del trasporto viene a mancare o a ridursi dalla data della effettiva sospensione o riduzione fino a trenta giorni dopo la ripresa dell'attività, e dovranno altresì rimborsare quegli oneri che con la sospensione o riduzione dell'attività, permangono ed emergono.

ART. 3.

Alla determinazione degli indennizzi di cui al precedente articolo sarà provveduto dal prefetto della provincia di Rovigo, avendo presenti, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

ART. 4.

Gli indennizzi saranno corrisposti mensilmente dal prefetto alle Aziende interessate.

I salari e gli indennizzi dovuti ai lavoratori, la cui opera non potrà essere totalmente e parzialmente utilizzata, saranno corrisposti agli aventi diritto dalle ditte da cui essi dipendono, che ne saranno rimborsate mensilmente dal prefetto dietro presentazione delle buste paga vistate dall'Ufficio provinciale del lavoro sentita una Commissione composta da un rappresentante dei lavoratori e da uno dei datori di lavoro.

ART. 5.

Il Comitato esecutivo di cui al primo comma dell'articolo 1 ha facoltà di accedere e fare accedere propri incaricati agli impianti dei produttori per eseguire le ricerche, gli esperimenti ed i controlli da essi ritenuti opportuni e i produttori sono tenuti a mettere a disposizione il personale necessario per tali esperimenti e controlli.

I produttori sono tenuti altresì a stabilire, in quanto possibile, dei turni di lavoro fra i propri dipendenti per l'esecuzione dei lavori propri delle aziende e per gli esperimenti ed i controlli di cui al presente articolo.

ART. 6.

Le concessioni di coltivazione, le autorizzazioni ai sensi dell'articolo 12, comma secondo, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e i permessi di ricerca in corso di rinnovo all'atto della sospensione dell'attività produttiva o che venissero a scadere durante la sospensione medesima, sono prorogati di diritto fino ad un anno dalla ripresa dell'attività. Le rinnovazioni oltre tale termine restano nella competenza dell'autorità amministrativa.

ART. 7.

L'onere derivante dalla applicazione della presente legge sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio a partire dall'esercizio 1960-61.

ART. 8.

La presente legge entrerà in vigore nel giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.